

# La stretta antiriciclaggio utilizzabile anche dal fisco

## Il crypto nero

L'Ue dal 2018 impone il monitoraggio dei flussi e l'identificazione

**Alessandro Galimberti**

A spingere l'Europa unionale verso una regolamentazione stretta delle criptovalute, con l'Italia peraltro in pole position (già nel 2017 la definizione era entrata nella nostra legislazione, con un anno di anticipo) è la profonda diffidenza delle istituzioni internazionali impegnate nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale.

Nelle considerazioni che accompagnano il Regolamento anti-riciclaggio 1624/2024 - pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea martedì scorso e che entrerà in vigore nel 2027, aggiornando le regole del 2018 - il legislatore unionale vede ancora i fornitori di servizi per le crypto-attività «esposti all'uso improprio di nuovi canali per la circolazione di denaro illecito» e soprattutto rimarca che «non esiste ancora una legislazione specifica per i mercati delle crypto-attività uniche e non fungibili» (gli Nft) e che la Commissione entro la fine di quest'anno dovrà produrre uno studio sul tema e proporre soluzioni.

Da qui l'obbligo generalizzato di trasformare i prestatori di servizi per le crypto attività in vigilanti attivi, obbligandoli all'«adeguata verifica» di tutti soggetti che partecipano a un'operazione in crypto-asset, eccezionalmente anche per le microtransazioni (sotto i 1.000 euro) generalmente escluse dalla tracciabilità anti money laundering.

L'ambizione dell'Ue è di rendere trasparente tutto ciò che avviene dentro e fuori i confini unionali a partire dal 2027, quando saranno operativi i «Punti di contatto centrali» tra le autorità nazionali di antiriciclaggio per monitorare e rendere visibili tutte le operazioni in crypto, anche quelle che avvengono con parti terze (extra confini).

L'Italia, come si diceva, si è mossa molto tempestivamente: già da sette anni c'è l'obbligo di registrare chi fa la conversione della valuta (reale in virtuale: nei primi tre anni erano così decuplicate le segnalazioni di operazioni sospette), diventato con il tempo anche tracciabilità dei portafogli virtuali. Dal 2022 chi presta servizi in valuta virtuale e cryptoasset deve iscriversi (pena esercizio abusivo) al registro istituito presso l'Oam, e a partire dal 2022 la detenzione di cryptoasset è diventata materia sensibile anche per il Fisco: nella finanziaria per il 2023 è stata infatti prevista la *mini-voluntary* per i possessori di valuta virtuale, tenuti a farla emergere, a dichiararla e sanarla nelle forme (fiscali) di attività detenuta all'estero. Un'emersione «volontaria» a fiscalità molto agevolata (0,5% sul valore detenuto, 3,5% sui redditi conseguiti) che suona però come ultima chiamata per i possessori di quel miliardo e mezzo di imponibile (stima per difetto) ipotizzato: dal «fatidico» 2017 - anni di recepimento anticipato della V Direttiva - i dati scoperti dalle autorità antiriciclaggio sono pienamente utilizzabili anche dall'agenzia fiscale.